



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 24/02/2011

N. 41

OGGETTO : ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO N. 975/2004 - DETERMINAZIONE SOMME ANCORA DA DEPOSITARE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE.

L'anno Duemilaundici, addì ventiquattro del mese di Febbraio, alle ore 15:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

- | | | |
|----|---------------------|----------------|
| 1. | VACCAREZZA GIULIANO | - Sindaco |
| 2. | CAVERI MAURO | - Vice Sindaco |
| 3. | ARMANINO MAURO | - Assessore |
| 4. | BOGGIANO MASSIMO | - Assessore |
| 5. | DASSO LORENZO | - Assessore |
| 6. | IMPARATO CARMINE | - Assessore |
| 7. | MANCA RAFFAELE | - Assessore |
| 8. | STEFANI GUIDO | - Assessore |


PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
8	0

T O T A L E

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco, Giuliano Vaccarezza ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso che:

il Comune di Lavagna ha a suo tempo avviato due procedure espropriative relative: una alla costruzione della viabilità Lungoentella prevista dal P.E.E. zona 2 e zona portuale, l'altra alla realizzazione del comparto 1 del Peep 1982 ed ha stabilito di assegnare il comparto 1 alla Cooperativa Edilizia Solidarietà per la realizzazione dell'intervento edilizio con autofinanziamento;

Le predette procedure espropriative hanno interessato due porzioni delle medesime proprietà immobiliari in capo alle ditte:

- [REDACTED]
- [REDACTED]


Con Deliberazioni n. 936 964 del 16/03/1988 della Provincia di Genova e con provvedimenti nn. 8 e 20 del 18/12/1989 della Commissione Provinciale per la Determinazione delle Indennità di Esproprio sono state determinate le indennità provvisorie e definitive di esproprio le quali sono state depositate alla Cassa Depositi e Prestiti dal Comune di Lavagna e dalla Cooperativa Solidarietà (ciascuna per la propria competenza);

Le ditte suddette hanno a suo tempo proposto ricorso in Corte d'Appello avverso la determinazione dell'indennità di espropriazione;

Durante lo svolgimento della causa le due procedure espropriative sono state riunite in un unico procedimento;

A conclusione della vertenza, con sentenza num.975/07 del 10/11/2004 depositata in cancelleria il 14/07/2007 la Corte d'Appello di Genova ha ordinato al Comune di Lavagna e alla Cooperativa edilizia Solidarietà, per quanto di rispettiva competenza, a depositare presso la Cassa DD.Pp le indennità di occupazione e di espropriazione, come determinate con la sentenza stessa, nonché al rimborso delle spese in favore di [REDACTED]

I sigg. [REDACTED], qualificando l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello come esecuzione di un obbligo di fare, hanno notificato un ricorso ex art.612, e, c.p.c. e per ottenere, il deposito stesso da parte del Comune dell'intera cifra dovuta a titolo di indennità di esproprio, di indennità di occupazione temporanea ed i relativi interessi legali maturati per l'ammontare



determinato in precetto, oltre gli ulteriori interessi maturandi e le ulteriori spese occorrente;

Con atto di citazione notificato il giorno 11/02/2010 il Comune di Lavagna si è costituito nella procedura esecutiva eccependone l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice dell'esecuzione;

La difesa del comune lamentava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento all'esecuzione forzata degli obblighi di fare, sostenendo viceversa l'esperibilità del giudizio di ottemperanza di cui all'articolo 37 comma 1 della legge 1034/71, dato che il convenuto è una Pubblica Amministrazione,

Il giudice adito, con ordinanza del 20/10/2009, ha ritenuto al contrario sussistere la propria giurisdizione e quindi il potere di realizzare coattivamente il diritto della parte istante fatto valere mediante procedura esecutiva nei confronti del comune di Lavagna;

Avverso la suddetta ordinanza il comune di Lavagna con ricorso del 05/11/2009 proponeva opposizione agli atti esecutivi, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice adito per l'esecuzione degli obblighi di fare nei confronti di un ente pubblico, ed in subordine, salvo gravame, all'esecuzione;

Con sentenza n. 696 depositata il 19/11/2010 il Tribunale di Chiavari ha respinto l'opposizione proposta dal Comune e ha condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio;

Dato atto che in data 18 febbraio 2011 si è svolto, presso il Comune, un incontro tra le parti interessate, assistite dai loro legali, per verificare la possibilità di addivenire ad una pronta esecuzione della sentenza, ma proponendo un metodo di calcolo delle somme dovute rispettoso dei disposti della sentenza della Corte d'appello e quindi un calcolo che tenga conto che i soggetti obbligati al pagamento sono sia il Comune che la Cooperativa Solidarietà, e che prenda atto dei versamenti già effettuati, calcolando gli interessi solo sulle somme ulteriori da versare;

Rilevato che le precisazioni circa le modalità esecutive della sentenza sono state inviate alle parti con posta elettronica in data 23 febbraio 2011, ed in attesa di un eventuale successivo incontro tra le parti;

Ritenuto necessario che le operazioni materiali di calcolo come previste dal dispositivo della sentenza medesima siano oggetto di una presa d'atto da parte di Questo Organo, pur precisando che sulle suddette modalità esecutive, potranno essere ancora formulate proposte e precisazioni dalla parti private, finalizzate ad un pronta definizione delle vertenze con eventuale rinuncia ai ricorsi in cassazione tutt'ora pendenti avverso la sentenza della Corte d'Appello;

Visto l'allegato documento contenente precisazioni circa le modalità esecutive della sentenza della Corte d'Appello n. 975/2004;



Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese e al Territorio Ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica in data 24/02/2011;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Finanziario Dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 24/02/2011;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Segretario - Direttore Generale: Avv. Concetta Orlando;

Visto l'art.48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Con voti favorevoli n° 7, astenuti n° 1 (Assessore Raffaele Manca), su n° 8 assessori presenti e n° 7 votanti.

DELIBERA

- Di approvare l'allegato documento contenente precisazioni circa le modalità esecutive della sentenza della Corte d'Appello n. 975/2004, anche in ottemperanza all'esecuzione forzata dell'obbligo di fare di cui all'articolo 612 del codice di procedura civile;

- Di dare atto che a prescindere da possibili margini di trattativa con i privati interessati ed eventuali correzioni di errori di calcolo o materiali, viene sostanzialmente approvato il metodo di calcolo fondato sui seguenti criteri, in stretta osservanza di quanto disposto dalla Corte d'Appello di Genova nella sentenza citata:

- 1) determinazione delle somme dovute rispettivamente da parte del Comune di Lavagna e da parte della Cooperativa Solidarietà, come individuate dalla corte d'Appello con riferimento, per il comune di Lavagna ai beni espropriati con decreto n. 3080/1991 , per opere di viabilità, e per la Cooperativa Solidarietà ai beni espropriati con decreto n. 56/1992, per la realizzazione del Piano di Edilizia Economica e Popolare;
- 2) precisazione su alcune particelle catastali oggetto di entrambi gli espropri, della superficie del fabbricato espropriato a favore del Comune e di quella a favore della Cooperativa, e relativo riparto della somma dovuta;
- 3) Detrazione delle somme versate da parte del Comune e in parte rimborsate al Comune dalla Cooperativa, presso la Cassa Depositi e prestiti, a titolo di indennità provvisoria di esproprio e di indennità di occupazione;



- 4) Dopo le operazioni di detrazione, calcolo degli interessi al saggio legale con decorrenza dal decreto di esproprio fino all'effettivo deposito delle somme ancora dovute;
- 5) Presa d'atto della determinazione dell'indennità di occupazione da parte del consulente tecnico d'ufficio e recepita dalla Sentenza della Corte d'appello, comprensiva di interessi calcolati al 5% dalla data di occupazione al 15 dicembre 1991 e al 10% dal 16 dicembre 1991 al decreto di esproprio;
- 6) Determinazione, dopo le suddette operazioni, delle somme effettivamente ancora dovute da parte, rispettivamente del Comune e della Cooperativa Solidarietà.
- 7) Presa d'atto del versamento da parte della Cooperativa Solidarietà di 454.000 euro in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello n 975/2004, come da quietanza n. 162 del 20/10/2008.
- 8) Presa d'atto dell'annullamento del decreto di esproprio n 56/1992 da parte del Tar della Liguria con sentenza n. 293/1999, limitatamente alle proprietà di ~~XXXXXXXXXX~~, nei cui confronti non si è verificato l'effetto ablatorio e pertanto non deve essere liquidata l'indennità, a cui peraltro, la stessa ha rinunciato.

- Di stabilire che la somma ancora dovuta dal Comune come risultante dai calcoli sopra detti è di euro 156.512,2, somma che potrà subire variazioni in base alle trattative in atto tra le parti, pur nel rispetto del metodo proposto, oltre ad altri accessori non considerati, quali le spese legali, che sono stato o verranno liquidate a parte.



Determinazione modalità esecutive della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 975/2004.

1.Premessa

Vista la sentenza n 975/2004 e in particolare letto il dispositivo il cui tenore è il seguente: *“Determina l’indennità di espropriazione dovuta a [redacted] (salvi i diritti di [redacted]) nell’ammontare originario di lire 751.545.425, pari a Euro 388.140,82. Determina l’indennità di espropriazione dovuta a [redacted] nell’ammontare originario di lire 2.694.818 pari oggi a euro 1.391,76. Determina l’indennità di occupazione temporanea legittima dovuta a [redacted] (salvi i diritti di [redacted]) nell’ammontare originario di lire 245.512.721, pari oggi a euro 126.797,74 (in sentenza in realtà la conversione in euro determina la seguente cifra 126796,74 n.d.r). ordina al Comune di Lavagna in persona del Sindaco in carica e – per quanto di sua competenza - alla cooperativa Edilizia Solidarietà a r. l. in persona del suo legale rappresentante in carica di provvedere al deposito, sotto detrazione delle indennità come sopra determinate presso la Cassa Depositi e Prestiti incrementate con gli interessi compensativi al saggio legale maturati fino alla data del deposito, sotto detrazione delle somme eventualmente già depositate.”* e ritenuto di precisare le modalità esecutive della stessa con riferimento al calcolo degli interessi secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati, concordano su quanto segue:

2.Metodo

L’indennità di esproprio determinata in sentenza a favore di [redacted] e degli aventi diritto, nonché l’indennità di occupazione, va ripartita tra il Comune e la Cooperativa, quindi vanno detratte le somme già versate dai due soggetti obbligati a titolo rispettivamente di indennità provvisoria e di indennità di occupazione, e sulle somme risultanti dopo la detrazione vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale con decorrenza dal decreto di esproprio, sulla somma dovuta a titolo di indennità definitiva e dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione per l’indennità di occupazione. Per quanto riguarda d’indennità di occupazione è stato recepito il criteri di calcolo operato dalla c.t.u. descritto infra.

3.Decorrenza degli interessi per l’indennità di espropriazione

Sulla decorrenza degli interessi legali dal decreto di espropriazione:

Cassazione civile, sez. I, 28/01/2005, n. 1823 In tema di espropriazione, il tempestivo deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità amministrativamente liquidata produce effetti liberatori per l'espropriante dalla data del deposito stesso, decorrendo su tale somma, in favore dell'espropriato, gli interessi previsti dall'ordinamento della Cassa, con esclusione della possibilità che sulla medesima somma vengano liquidati ulteriori interessi in sede di determinazione giudiziale della predetta indennità. Ove, viceversa, l'espropriante non provveda ad effettuare il deposito o vi provveda in maniera insufficiente o in ritardo, sono dovuti, dal giorno dell'espropriazione e fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale, gli interessi legali, di natura compensativa, per il solo fatto che la somma è rimasta a disposizione dell'ente espropriante, a prescindere da ogni indagine sulla colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento; peraltro, ove l'indennità sia stata depositata solo in parte e in esito al giudizio di opposizione venga riconosciuta all'espropriato una somma maggiore, gli interessi devono essere corrisposti solo sulla differenza tra la somma liquidata e quella depositata dall'espropriante.



Conformi, tra le altre:

Cassazione civile, sez. I, 30/04/2008, n. 10929. Cassazione civile, sez. I, 27/01/2005, n. 1701;
Cassazione civile, sez. I, 11/11/2003, n. 16908; Cassazione civile, sez. I, 17/04/2003, n. 6186;
Cassazione civile, sez. I, 11/04/2001, n. 5370.

4. Decorrenza degli interessi per l'indennità di occupazione

Per quanto riguarda la decorrenza degli interessi sull'indennità di occupazione legittima:

Cassazione civile, sez. I, 14/03/2006, n. 5520 L'indennità di occupazione non è un interesse, bensì il corrispettivo del mancato godimento del bene occupato fino all'espropriazione, in relazione all'anticipata privazione del proprietario del suo diritto reale, ed è ragguagliato al tasso legale degli interessi sull'indennità di espropriazione, sicché, per la loro natura e funzione compensativa, gli interessi legali dovuti al proprietario per la ritardata corresponsione delle somme spettanti a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione decorrono dal momento di maturazione dei corrispondenti diritti, ovvero, rispettivamente, dalla data del decreto di esproprio, e dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione.

Conformi, tra le altre: Cassazione civile, sez. I, 21/04/2006, n. 9410; Cassazione civile, sez. I, 19/07/2002, n. 10535; Cassazione civile, sez. I, 30/01/2002, n. 1225.

5. Calcolo degli interessi sull'indennità di occupazione nella Sentenza della Corte d'Appello.

Si precisa che la Corte d'Appello ha già calcolato gli interessi sull'indennità occupazione, pertanto, per il divieto di anatocismo, non è possibile calcolare interessi ulteriori, tenuto conto che, secondo quanto disposto paragrafo 12.4 a pag. 37 della Sentenza della Corte d'Appello "L'indennità di occupazione temporanea esige di essere determinata, nella sua entità pecuniaria, in funzione matematica dell'indennità di espropriazione, in misura pari agli interessi al saggio legale, maturati sull'ammontare dell'indennità di espropriazione, a partire dal decreto autorizzativi e fino alla data del provvedimento produttivo dell'ablazione, quali indicati nel precedente paragrafo 11 con distinto riferimento a ciascuno dei cespiti espropriati, al saggio del 5% per il periodo intercorrente tra il decreto autorizzativi dell'espropriazione al 15 dicembre 1990 e al 10% dal 16 dicembre 1990 alla data del provvedimento definitivamente ablatorio.."

6. I soggetti obbligati al pagamento: Comune di Lavagna e Cooperativa Solidarietà, pagine 20 e 40 della sentenza della Corte d'Appello.

Le somme dovute a titolo di indennità di esproprio e di occupazione legittima risultanti dalle suesposte operazioni (detrazione di quanto già versato) devono essere ripartite tra i soggetti obbligati, e cioè tra il Comune e la Cooperativa Solidarietà come precisato nel dispositivo della Corte l'Appello a pagina 40 e come peraltro emerge anche a pagina 20 delle motivazioni, che di seguito si riportano e successivamente vanno calcolati gli interessi con le diverse decorrenze anche in ragione dei tempi di versamento da parte della Cooperativa e del Comune:

"Mentre il Comune di Lavagna risulta legittimo destinatario delle domande aventi ad oggetto la liquidazione giudiziale dell'indennità definitiva di espropriazione e di occupazione, in qualità di ente espropriante, come tale espressamente indicato nei provvedimenti di espropriazione, beneficiario in via primaria dell'effetto ablatorio dell'espropriazione, la Cooperativa si è resa, in virtù della convenzione stipulata con il Comune ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, il titolare del diritto di superficie sugli immobili destinati ad espropriazione. Come tale la Cooperativa è stata delegata dal Comune di Lavagna, con deliberazione 30 giugno 1982, al compimento dei singoli atti della procedura di ablazione coattiva, **ivi compreso il pagamento delle indennità**; in tale veste, infatti la cooperativa ha provveduto a formulare l'offerta che dagli



interessati è stata ritenuta non congrua. La Cooperativa risulta pertanto gravata dall'onere economico delle prestazioni indennitarie dovute ai privati che l'ablazione subiscono: tutto ciò, relativamente e limitatamente agli immobili assoggettati ad espropriazione con il decreto 15 gennaio 1992 n. 56 relativo al piano di edilizia economica popolare, e non anche a quelli assoggettati ad espropriazione con decreto 16 ottobre 1991 n. 3080 relativo alla sistemazione della viabilità di piano regolatore particolareggiato."

7. Criterio di riparto tra Comune e Cooperativa, i due decreti di esproprio n. 3080/1991 per il Comune, n. 56/1992 per la Cooperativa.

Considerato che secondo quanto disposto dalla Corte d'Appello a pagina 20 occorre ripartire le indennità come sopra determinate tra da un lato il Comune di Lavagna, e dall'altro la Cooperativa Solidarietà sulla base di un criterio oggettivo, ossia il Comune è tenuto a versare le indennità di esproprio e di occupazione relativamente ai beni espropriati con decreto n. 3080 del 16 ottobre 1991, (viabilità) mentre la cooperativa Solidarietà è tenuta a versare le indennità di esproprio e occupazione relativamente agli immobili espropriati con decreto n. 56 del 15 gennaio 1992 (peep).

8. Il decreto di esproprio 16 ottobre 1991 n. 3080, riferito alla viabilità, indennità a carico del Comune

Il decreto di esproprio 16 ottobre 1991 n. 3080, riferito alla viabilità, riguarda le seguenti particelle catastali

n. 823 di mq 8 di proprietà di [redacted],
 n. 825 di proprietà indivisa tra [redacted],
 n. 371 e 821 (fabbricato e area di sedime) di proprietà controversa tra [redacted] da una parte e [redacted] dall'altra.

9. Il decreto di esproprio 15 gennaio 1992 n. 56, riferito al Peep, indennità a carico della Cooperativa.

Il decreto di esproprio 15 gennaio 1992 n. 56 (privo di effetti nei confronti di [redacted]), riferito all'attuazione del piano per l'edilizia economica e popolare, riguarda le particelle

n. 820 di mq 775 (fabbricato e area di sedime),
 n. 794, 408, 409, a favore di [redacted],
 e n. 823 e 825 a favore di [redacted].

10. Esclusione di mq 309 dalla particella n. 824, di proprietà di [redacted]

Una porzione della particella 824, di mq 309 viene espunta dalla determinazione dell'indennità di esproprio (pag 26 sentenza Corte d'Appello) in quanto di proprietà esclusiva di [redacted].

11. Annullamento del decreto di esproprio n. 56/1992 (cooperativa).

Con sentenza del Tribunale Amministrativo della Liguria n. 293/1999 è stato annullato il decreto di esproprio n. 56/1992 limitatamente alla proprietà di [redacted] e quindi con riferimento ai seguenti mappali:

822 per mq 164
 824 per mq 241



12. Riparto tra Comune e Cooperativa delle distinte somme determinate per l'esproprio del fabbricato, delle aree esterne e di sedime e delle aree fabbricabili.

La somma complessiva di lire 751,545,425 dovuta a titolo di indennità di esproprio ai signori Scaprenti e Longoni è così composta : lire 136.473.525 per le aree edificabili, lire 450.000.000 per il fabbricato, lire 165.071.900 per le aree esterne e di sedime.

Per le particelle n. 823 e 825 è determinata un'indennità di esproprio a favore di [REDACTED] pari a lire 2.694.818.

Il riparto della somma dovuta per l'esproprio del fabbricato deve tenere conto di quanto determinato in sentenza e nella ctu:

13. Il fabbricato, le aree esterne e di sedime, riparto tra Comune e Cooperativa

I mappali occupati dal fabbricato sono
820 (cooperativa) superficie mq 775
371 (comune) superficie mq 265
821 (comune) superficie mq 28

La somma di lire 450.000.000 che la sentenza della Corte d'Appello attribuisce al fabbricato si riferisce alla superficie determinata dal ctu in mq 442,90, mentre la somma di lire 165.071.900 è riferita alle aree esterne e all'area di sedime.

Pertanto le aree esterne pari 1068 mq da cui deve essere dedotta l'area di sedime di 442,90 sono di 625,10 mq

Quindi la somma di euro 165.071.900 è riferita alle aree esterne + l'area di sedime (625,10+ 442,9 = 1068 mq)

Per calcolare le somme dovute rispettivamente dal Comune di Lavagna e dalla cooperativa Solidarietà occorre proporzionare la somma complessivamente determinata da un lato per il fabbricato e dall'altro per l'area di sedime e le aree esterne, alle superfici espropriate rispettivamente a favore del Comune e a favore della Cooperativa Solidarietà.


Area di sedime e aree esterne

165.071.900/mq 1068 (area di sedime + aree esterne) = 154561,7
154561,7 x 293 mq (265 mq + 28 mq, per le part. 371 e 265) = 45286579 (somma dovuta dal comune per le particelle 371 di mq 265 e 821 di mq 28)
154561,7 x 775mq (particella 820) = 119.785.321 (somma dovuta dalla Cooperativa Solidarietà sulla particella 820 di mq 775)

La somma imputata al fabbricato pari a lire 450.000.000 va ripartita tra Comune e Cooperativa Solidarietà in proporzione alle superfici di rispettiva pertinenza, corrispondenti alle aree di sedime del medesimo fabbricato.

Fabbricato

450.000.000/442,90 mq (superficie del fabbricato) = 1.016.030,7
la superficie oggetto di opere di viabilità è pari a 140,25 mq
differenza tra 442,90 - 140,25 = 302,65 mq
1.016.030,7 x 140,25 mq = 142.498.307 (somma dovuta dal Comune) € 73594.23
1.016.030,7 x 302,65 mq = 307.501.693 (somma dovuta dalla Cooperativa) € 158811.37



14. Aree edificabili, riparto tra Comune e Cooperativa.

Le aree edificabili considerate dalla ctu sono le seguenti:

823 di mq 8 per cui viene liquidata la somma di lire 1.539.896 a favore di [REDACTED]
(somma dovuta dal Comune)

825 di mq 6 per cui viene liquidata la somma di lire 1.154.922 a favore di [REDACTED]
(somma dovuta dal Comune)

408 mq 60 (somma dovuta dalla Cooperativa)

409 mq 80 (somma dovuta dalla Cooperativa)

794 mq 150 (somma dovuta dalla Cooperativa)

822 e 824 per mq 405 (annullamento Tar)

mq 309 delle particelle 822 e 824, sono di proprietà di [REDACTED] estranea alla sentenza

In seguito all'annullamento del decreto di esproprio n. 56/1992 con riferimento a [REDACTED] suddetti mappali nella parte di proprietà di [REDACTED] vanno stralciati dalla determinazione dell'indennità di esproprio in quanto nei loro confronti non si è verificato l'effetto ablatorio e sono ancora di proprietà privata per mq 164 della particella 822 e per mq 241 per la particella 824, per totali mq 405

15. Esclusione dal computo delle aree fabbricabili delle particelle 823 e 825, liquidate a parte, e quelle oggetto di annullamento da parte della Sentenza del Tar n. 293/1999 di mq 405 delle particelle 822 e 824.

La somma complessivamente determinata per le aree fabbricabili va suddivisa per la superficie di dette aree, escludendo dal computo le particelle 823 e 825, oggetto di liquidazione a parte come da dispositivo della sentenza della Corte d'Appello a pagg. 34 e 35: "e che a favore di [REDACTED] (ndr [REDACTED]), a prescindere dai diritti alla stessa eventualmente spettanti sulle indennità relative ai cespiti oggetto di ipotetica comproprietà tra la stessa e i coniugi [REDACTED], deve essere liquidata l'indennità di espropriazione il lire 1.539.896 per la particella n. 823 in lire e 1.154.922 per la particella n. 825, e così complessivamente in lire 2.694.818."

Il valore determinato dalla ctu per le aree edificabili è riferito a tutte le particelle sopra considerate, di una superficie complessiva di mq 709, ma da detta superficie vanno detratte la superficie oggetto della sentenza del Tribunale Amministrativo della Liguria n. 293/1999 pari a mq 405 delle particelle 822 e 824, che correttamente la Sentenza della Corte d'Appello di Genova non ha richiamato come oggetto del decreto di esproprio n 56/1992 (pag 20), oltre alle superfici delle particelle 823 e 825, liquidate a parte come detto.

Mq 709 - (405+8+6) = mq 290

Valore unitario: lire 136.473.525/709 = 192487, 34

192487, 34 x 290 = Lire 55.821.329 (somma dovuta dalla cooperativa per le aree edificabili sulle particelle 408, 409, 794.

Si ravvisa una imprecisione in sentenza in quanto viene determinata la somma complessiva per aree edificabili in lire 136.473.525, non tenendo conto dell'annullamento del decreto di esproprio sulle particelle 822 e 824 e del calcolo separato dell'indennità dovuta a [REDACTED] sulle particelle 823 e 825, peraltro ampiamente citate nel corpo della Sentenza medesima.



16. Riparto delle indennità complessive di esproprio tra cooperativa e Comune, prima delle detrazioni e del calcolo degli interessi.

Indennità di esproprio per il fabbricato lire 450.000.000	
Comune	Cooperativa
142.498.307 € 73594.23	lire 307.501.693 € 158811.37
Indennità di esproprio per le aree di sedime e aree esterne	
Lire 45.286.579 € 23388.57	Lire 119.785.321 € 61863.96
Indennità di esproprio per le aree fabbricabili	
Lire 2.694.818 a favore di Forte Rosa Maria € 1391,76	Lire 55.821.329 € 28829.31
Tot € 98375	Tot € 249505,64

17. Indennità di occupazione

L'occupazione ha avuto inizio in data 1 settembre 1983 per le particelle 820, (cooperativa) 821, (comune) 408, (cooperativa) 409, (cooperativa) 794, (cooperativa) 822, (la ctu riferisce che tale particella è stata oggetto del decreto di esproprio n. 556/1992 quindi di pertinenza della Cooperativa) 823, (cooperativa) 825 (cooperativa) in data 4 giugno 1987 per la particella n. 371 (comune)

Data di occupazione 1 settembre 1983
particelle
820 (cooperativa)
821 (cooperativa)
408 (cooperativa)
409 (cooperativa)
794 (cooperativa)
822 (cooperativa) (la [redacted] ha rinunciato all'indennità di occupazione temporanea pag. 37 e 38 sentenza Corte d'Appello n. 975/2004)
823 (comune - la [redacted] ha rinunciato all'indennità di occupazione temporanea pag.37 e 38 sentenza Corte d'Appello n. 975/2004)
825 (comune - la [redacted] ha rinunciato all'indennità di occupazione temporanea pag.37 e 38 sentenza Corte d'Appello n. 975/2004)

data di occupazione 4 giugno 1987
particella
371 (comune)



18. Decorrenza unica per tutte le occupazioni secondo la c.t.u.

La ctu ha considerato per tutti i beni occupati la decorrenza dell'indennità di occupazione dal 1.09.1983

19. Calcoli dell'indennità di occupazione nella c.t.u. con interessi al 5% fino al 15 dic. 1991 e al 10 % dal 16 dic. 1991 ai decreti di esproprio.

Totale indennità di occupazione legittima determinata in sentenza lire 245.512.721

Tale somma è stata determinata dal ctu a pagina 45 e 46 della relazione tecnica con i seguenti calcoli:

esproprio con delibera n. 3080 del 16.10.1991 (a carico del Comune) dovute a [REDACTED]
lire 42.044.000 x 5% (periodo intercorrente tra il decreto autorizzativi dell'occupazione al 15 dicembre 1990 – sentenza Corte d'Appello pag 38) x 2663 gg 365 = lire 15.337.420
lire 42.044.000 x 10% (periodo intercorrente tra il 16 dicembre 1990 e il provvedimento definitivamente ablatorio in data in data 16.10.1991 n 3080 - sentenza Corte d'Appello pag 38) x 304 gg 365 = lire 3.501.746
totale lire **18.839.166**

€ 9729.62

esproprio con delibera n. 56 del 15.01.1992 (a carico della Cooperativa) dovute a [REDACTED]
lire 147.631.200 x 5% (periodo intercorrente tra il decreto autorizzativi dell'occupazione al 15 dicembre 1990 – sentenza Corte d'Appello pag 38) x (2663gg: 365) = lire 53.855.052
lire 147.631.200 x 10% (periodo intercorrente tra il 16 dicembre 1990 e il provvedimento definitivamente ablatorio 15.01.1992 n 56 - sentenza Corte d'Appello pag 38) x 395 gg 365 = lire 15.976.527
totale lire 69.831.579


€ 36065.00

esproprio con delibera n. 3080 del 16.10.1991 (a carico del Comune) dovute a [REDACTED]
lire 195.431.100 x 5% (periodo intercorrente tra il decreto autorizzativi dell'occupazione al 15 dicembre 1990 – sentenza Corte d'Appello pag 38) x (2663gg: 365) = 71.292.157
lire 195.431.100 x 10% (periodo intercorrente tra il 16 dicembre 1990 e il provvedimento definitivamente ablatorio in data 16.10.1991 n 3080 - sentenza Corte d'Appello pag 38) x 304 gg 365 = lire 16.276.992
totale **87.569.149**

€ 45225.69

esproprio con delibera n. 56 del 15.01.1992 (a carico della Cooperativa) dovute a [REDACTED]
lire 146.428.800 x 5% (periodo intercorrente tra il decreto autorizzativi dell'occupazione al 15 dicembre 1990 – sentenza Corte d'Appello pag 38) x (2663gg: 365) = 53.416.423
lire 146.428.800 x 10% (periodo intercorrente tra il 16 dicembre 1990 e il provvedimento definitivamente ablatorio in data 15.01.1992 n 56 - sentenza Corte d'Appello pag 38) x 395 gg 365 = 15.846.404
totale **69.262.827**

€ 35771.26



20. Somma complessiva dell'indennità di occupazione da ctu 245.502.721

la somma tra le cifre determinate la ctu è la seguente

$18.839.166 + 69.831.579 + 87.569.149 + 69.262.827 = 245.502.721$ (con una differenza di 10.000.000 rispetto a quanto risulta in sentenza.

Secondo il paragrafo 12.4 della Corte d'Appello ai sigg.ri ██████████ compete l'indennità di occupazione temporanea in lire $88670745 + 87569149 + 69262827 = 245512721$ (in realtà la somma è 245502271), mentre "alla Forte spetterebbe l'indennità temporanea delle particelle 823 e 825, alla quale peraltro ha rinunciato – come le particelle n. 822 e 824, in sede di ultima comparsa conclusionale." Sulle particelle 822 e 824 si ricorda che non si è verificato l'effetto ablatorio in seguito all'annullamento da parte del Tar Liguria con sentenza n. 293/1999.

21. Riparto dell'indennità di occupazione tra Comune e Cooperativa

Occorre ripartire le somme dovute a titolo di indennità di occupazione tra Comune e Cooperativa

Somme dovute dal Comune in base al decreto n. 3080/1991 lire $18.839.166 + 87.569.149 = 106.408.315$ pari a € 54955.31

Somme dovute dalla Cooperativa in base al decreto n. 56/1992 lire $69.831.579 + 69.262.827 = 139.094.406$ pari € 71836.27

Su tali somme sono stati calcolati già gli interessi dalla ctu, come sopra riportato.

22. Totali somme dovute dal Comune e dalla Cooperativa a titolo di indennità di esproprio e di indennità di occupazione

Somme dovute dal Comune	Somme dovute dalla Cooperativa
Somme dovute dal Comune titolo di indennità di esproprio $€ 73594.23 + € 23388.57 + € 1391,8 = € 98375$	Somme dovute dalla Cooperativa per indennità di esproprio $€ 158811.37 + € 61863.96 + € 28829.31 = € 249505,64$
Somme dovute dal Comune a titolo di indennità di occupazione 54955.31	Somme dovute dalla Cooperativa a titolo di indennità di occupazione € 71836.27
Tot € 153330,31	Tot € 321341,91



23. Detrazioni delle somme già versate

Somme versate dal comune per la strada di collegamento, decreto n. 3080/1991 deposito indennità provvisoria Euro 29295,60

	numero	data	Importi versati	particelle
quiet.	222	20/03/1991	£218.400	823 mq 8
quiet.	224	20/03/1991	£163.800	825 mq 6
quiet.	223	20/03/1991	£7.998.900	761, 795, 371
quiet.	700	26/09/1991	£48.343.100	761, 795, 371
			£56.724.200	
			Euro 29295,60	

24. Somme versate dal comune a titolo di indennità integrativa di esproprio e di indennità di occupazione

			Indennità integrativa di esproprio	Indennità di occupazione	mappali
quiet.	63	27/01/1995	£ 1100	£1664925	371 e 821
quiet.	61	27/01/1995	£ 23656900	£ 14984400	371 e 821
quiet.	66	27/01/1995		£ 45450 rinuncia di Forte Rosa	823 mq 8
quiet.	67	27/01/1995		£ 34075 rinuncia di Forte Rosa	825 mq 6

€ 16728850 € 8639,73

Somme versate a titolo di indennità provvisoria per il comparto peep di spettanza della Cooperativa Euro 55553,82

Dette somme sono state versate dal Comune come da quietanze, ma vanno imputate al decreto n. 56/1992 relativo al peep.

Con reversale n. 113 del 1 febbraio 1991 la somma è stata versata dalla Cooperativa al Comune.

Quiet	n.	Data	importo	particelle
quiet.	290	10/04/1991	£21.157.500	820 (oggi 943) sedime
quiet.	292	10/04/1991	£59.000.500	820 (oggi 943) fabbricato



quiet.	291	10/04/1991	£4.477.200	822
quiet.	288	10/04/1991	£15.015.000	824
	293	10/04/1991	£7.917.000	408, 794, 409
			£107.567.200	
			Euro 55553,82	

Sulle somme versate alla Cassa Depositi e Prestiti verranno calcolati gli interessi al momento dello svincolo, secondo la normativa speciale applicabile.

25. Totale somme versata dal Comune a titolo di indennità provvisoria e integrativa

Indennità provvisoria 56724200 + indennità integrativa 23658000 (23656900 + 1100) =
80382200 pari a euro 41513,94

26. Totale versato a favore di ~~XXXXXXXXXXXX~~ per le particelle 823, 825= 461725 pari a € 238,96

A favore di ~~XXXXXXXXXX~~ sono state versate le seguenti somme

Indennità provvisoria 218400

Indennità provvisoria 163800

Indennità di occupazione 45450 (rinunciata- si propone di imputarla all'indennità di esproprio)

Indennità di occupazione 34075 (rinunciata- si propone di imputarla all'indennità di esproprio)

27. Riepilogo somme da versare da parte del comune a titolo di indennità di occupazione e di indennità di esproprio

Somme da versare da parte del Comune a titolo di indennità di occupazione

€ 54955,31 – € 8639,73 = € 46315,58

Sulla somma dovuta a titolo di indennità di occupazione, la ctu e la sentenza della Corte d'Appello hanno già calcolato gli interessi nelle misure rispettivamente del 5% dal decreto di occupazione al 15 dicembre 1990 e al 10% dal 16 dicembre 1990 alla data del decreto di esproprio.

Per il divieto di anatocismo è vietato il calcolo di ulteriori interessi.

somme da versare da parte del Comune a titolo di indennità di esproprio

€ 98375- € 41513,94 = € 56861



28 calcolo interessi sull'indennità di esproprio ancora dovuta dal Comune

Data iniziale: 16-10-1991

Data finale: 22-02-2011

Capitale iniziale: € 56.861,00 pari a L.110.098.248

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi
 Interessi = $(C \times R \times N)/G$ - dove C e' il capitale , R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).

Calcolo interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
16-10-1991	31-12-1991	10%	76	€ 56.861,00	€ 1.183,96
01-01-1992	31-12-1992	10%	366	€ 56.861,00	€ 5.686,10
01-01-1993	31-12-1993	10%	365	€ 56.861,00	€ 5.686,10
01-01-1994	31-12-1994	10%	365	€ 56.861,00	€ 5.686,10
01-01-1995	31-12-1995	10%	365	€ 56.861,00	€ 5.686,10
01-01-1996	31-12-1996	10%	366	€ 56.861,00	€ 5.686,10
01-01-1997	31-12-1997	5%	365	€ 56.861,00	€ 2.843,05
01-01-1998	31-12-1998	5%	365	€ 56.861,00	€ 2.843,05
01-01-1999	31-12-1999	2.5%	365	€ 56.861,00	€ 1.421,53
01-01-2000	31-12-2000	2.5%	366	€ 56.861,00	€ 1.421,53
01-01-2001	31-12-2001	3.5%	365	€ 56.861,00	€ 1.990,14
01-01-2002	31-12-2002	3%	365	€ 56.861,00	€ 1.705,83
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 56.861,00	€ 1.705,83
01-01-2004	31-12-2004	2.5%	366	€ 56.861,00	€ 1.421,53
01-01-2005	31-12-2005	2.5%	365	€ 56.861,00	€ 1.421,53
01-01-2006	31-12-2006	2.5%	365	€ 56.861,00	€ 1.421,53
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	365	€ 56.861,00	€ 1.421,53
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 56.861,00	€ 1.705,83
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 56.861,00	€ 1.705,83
01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 56.861,00	€ 568,61
01-01-2011	22-02-2011	1.5%	53	€ 56.861,00	€ 123,85
Totale interessi (S.E.O.):					€ 53.335,62
					pari a L.103.272.157
Capitale+interessi (S.E.O.):					€ 110.196,62
					pari a L.213.370.406

Interessi 53.335,62

Totale capitale + interessi € 110.196,62



29 Totale dovuto dal comune dopo le operazioni di detrazione e calcolo degli interessi sull'indennità di esproprio 156512,2

Indennità di esproprio con interessi € 110.196,62 + indennità di occupazione dovuta 46315,58

**TOTALE DOVUTO DAL COMUNE
€ 156512,2**

30. Calcolo separato degli interessi sulla somma riconosciuta in sentenza a favore di [redacted] ai fini della successiva sottrazione dalle somme dovute dal Comune a favore di [redacted]

somma dovuta dal Comune a e [redacted] per l'indennità espressamente riconosciuta a quest'ultima sulle particelle 823 e 825

1391,76 (somma riconosciuta in sentenza) – 238,46 (somme già versate a favore di [redacted]) = 1153,3 somma dovuta

calcolo degli interessi sulla somma dovuta solo a [redacted] 1153,3

Data iniziale: 16-10-1991
Data finale: 22-02-2011
Capitale iniziale: € 1.153,00 pari a L.2.232.519

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi
Interessi = $(C \times R \times N) / G$ - dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).

Calcolo interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
16-10-1991	31-12-1991	10%	76	€ 1.153,00	€ 24,01
01-01-1992	31-12-1992	10%	366	€ 1.153,00	€ 115,30
01-01-1993	31-12-1993	10%	365	€ 1.153,00	€ 115,30
01-01-1994	31-12-1994	10%	365	€ 1.153,00	€ 115,30
01-01-1995	31-12-1995	10%	365	€ 1.153,00	€ 115,30
01-01-1996	31-12-1996	10%	366	€ 1.153,00	€ 115,30
01-01-1997	31-12-1997	5%	365	€ 1.153,00	€ 57,65
01-01-1998	31-12-1998	5%	365	€ 1.153,00	€ 57,65
01-01-1999	31-12-1999	2.5%	365	€ 1.153,00	€ 28,83
01-01-2000	31-12-2000	2.5%	366	€ 1.153,00	€ 28,83
01-01-2001	31-12-2001	3.5%	365	€ 1.153,00	€ 40,36
01-01-2002	31-12-2002	3%	365	€ 1.153,00	€ 34,59
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 1.153,00	€ 34,59
01-01-2004	31-12-2004	2.5%	366	€ 1.153,00	€ 28,83



01-01-2005	31-12-2005	2.5%	365	€ 1.153,00	€ 28,83
01-01-2006	31-12-2006	2.5%	365	€ 1.153,00	€ 28,83
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	365	€ 1.153,00	€ 28,83
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 1.153,00	€ 34,59
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 1.153,00	€ 34,59
01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 1.153,00	€ 11,53
01-01-2011	22-02-2011	1.5%	53	€ 1.153,00	€ 2,51
Totale interessi (S.E.O.):					€ 1.081,51 pari a L.2.094.103
Capitale+interessi (S.E.O.):					€ 2.234,51 pari a L.4.326.622

31. Riparto dell'indennità dovuta dal Comune tra da una parte [redacted] (o [redacted] - proprietà in contestazione) e dall'altra a [redacted] come riconosciuta in sentenza.

Somme da versare a [redacted] o aventi diritto da parte del Comune,
€ 110.196,62 (capitale e interessi indennità di esproprio ancora dovuta a tutti gli aventi diritto - € 2.234,51 (capitale e interessi dovuti a [redacted] come riconosciuto in sentenza) = €

107962,11

somme da versare da parte del Comune a favore degli aventi diritto, dopo le operazioni di detrazione e calcolo degli interessi

[redacted] (in contestazione)	[redacted]
€ 107.962,11	€ 2.234,51

32. Calcolo interessi sulla somma dovuta dalla cooperativa a titolo di indennità di esproprio

Somme da versare da parte della cooperativa

Totale € 158811,37 + € 61863,96 + € 28829,31 = 249505,64


Detrazione di somme già versate dal Comune e rimborsate dalla Cooperativa con riversale n. 113 del 1.2.1991

€ 249505,64 - € 55553,82 = € 193959,82

calcolo interessi sulla somma dovuta dalla cooperativa a titolo di indennità di esproprio pari a € 193959,82

il calcolo viene fatto dalla data del decreto di esproprio, fino alla data del deposito della somma di euro 454000 da parte della Cooperativa presso la Cassa Depositi e Prestiti, come da quietanza n 162 in data 20.10.2008

Data iniziale: 15-01-1992
Data finale: 20-10-2008
Capitale € 193.959,00 pari a L.375.556.993



iniziale:

Metodo di
calcolo:

Nessuna capitalizzazione degli interessi

Interessi = $(C \times R \times N)/G$ - dove C e' il capitale , R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).

Calcolo interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
15-01-1992	31-12-1992	10%	351	€ 193.959,00	€ 18.600,99
01-01-1993	31-12-1993	10%	365	€ 193.959,00	€ 19.395,90
01-01-1994	31-12-1994	10%	365	€ 193.959,00	€ 19.395,90
01-01-1995	31-12-1995	10%	365	€ 193.959,00	€ 19.395,90
01-01-1996	31-12-1996	10%	366	€ 193.959,00	€ 19.395,90
01-01-1997	31-12-1997	5%	365	€ 193.959,00	€ 9.697,95
01-01-1998	31-12-1998	5%	365	€ 193.959,00	€ 9.697,95
01-01-1999	31-12-1999	2.5%	365	€ 193.959,00	€ 4.848,98
01-01-2000	31-12-2000	2.5%	366	€ 193.959,00	€ 4.848,98
01-01-2001	31-12-2001	3.5%	365	€ 193.959,00	€ 6.788,57
01-01-2002	31-12-2002	3%	365	€ 193.959,00	€ 5.818,77
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 193.959,00	€ 5.818,77
01-01-2004	31-12-2004	2.5%	366	€ 193.959,00	€ 4.848,98
01-01-2005	31-12-2005	2.5%	365	€ 193.959,00	€ 4.848,98
01-01-2006	31-12-2006	2.5%	365	€ 193.959,00	€ 4.848,98
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	365	€ 193.959,00	€ 4.848,98
01-01-2008	20-10-2008	3%	294	€ 193.959,00	€ 4.674,09

Totale interessi (S.E.O.):

€ 167.774,54
pari a L.324.856.799

Capitale+interessi (S.E.O.):

€ 361.733,54
pari a L.700.413.792

Somme dovute dalla cooperativa

Indennità di esproprio + interessi € 361.733,54

Indennità di occupazione 71836,27

Totale 433569,81

Versati in data 20.10.2008 € 454.000

Differenza 20430



33. Riepilogo totale somme spettanti agli aventi diritto

	_____ (in contestazione)	_____
Somme da versare da parte del Comune	€ 107.962,11	€ 2.234,51
Somme versate dalla Cooperativa in data 20.10.2008	€ 454.000	
Somme versate dal comune per indennità provvisoria	€ 29.295,60 + interessi calcolati dal Ministero delle Finanze (subentrato alla Cassa ddpp) al momento dello svincolo	238,96 (con proposta di considerare imputata a indennità di esproprio anche l'indennità di occupazione versata e a cui la Forte ha rinunciato)
Somme versate dal Comune per indennità di occupazione	€ 46315,58	
Somme versate dal Comune e rimborsate dalla cooperativa	€ 55553,82 + interessi calcolati dal Ministero delle Finanze (subentrato alla Cassa ddpp) al momento dello svincolo	

Lavagna, 24/02/2011


Il Segretario – Direttore Generale
Avv. Concetta Orlando

Il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese e al Territorio
Ing. Renato Cogorno

L'Istruttore Amministrativo – Settore Servizi alle Imprese e al Territorio
Dott.ssa Nidielli Michela

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(C. Orlando)



=====
Pubblicata in data 28 FEB. 2011 sul proprio sito informatico ai sensi
dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune
nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

